

## STATUTO

Dell' Associazione " INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB"

Art, 1

E' costituita l' Associazione denominata " INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB"

Art. 2

Essa ha sede in Torino – via Mantova 13

Art. 3

L' Associazione, esclusa ogni finalità di lucro, ha lo scopo di riunire tutti coloro che sono comunque interessati al collezionismo di veicoli militari di ogni epoca, promuovendo all'uopo manifestazioni, incontri, dibattiti ed iniziative dirette a tutelare gli interessi degli Associati. Negli scopi sociali è compresa anche la redazione e pubblicazione di una rivista diretta esclusivamente ai Soci.

Art. 4

Il patrimonio è costituito

- a) dai beni di proprietà dell' Associazione
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- c) Da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le entrate dell' Associazione sono costituite

- a) dalle quote associative
- b) da ogni entrata che concorra ad incrementare l' attivo sociale

Art. 5

L'esercizio finanziario chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

## Art. 6

I Soci si dividono in:

**SOCI EFFETTIVI:** sono coloro che avendo pagato la quota intera, stabilita dal Consiglio risultano soci anche dell'Associazione Military Vehicle Preservation Association americana, ricevendone le pubblicazioni.

**SOCI FAMILIARI:** sono i familiari di soci effettivi che pagano una quota ridotta e non ricevono alcuna pubblicazione del Club.

I soci che non avranno provveduto al versamento della quota annuale entro la data stabilita dal Consiglio saranno considerati automaticamente decaduti per morosità. E' data facoltà al Consiglio di stabilire altre categorie di soci.

## Art. 7

I soci avranno diritto di partecipare alle manifestazioni ed agli incontri promossi dall'Associazione.

E' data facoltà ai soci di organizzarsi in **SEZIONI REGIONALI**, aventi ciascuna un coordinatore-responsabile che le rappresenti nei confronti del Consiglio, tali sezioni saranno comunque impegnate a gestirsi nell'ambito delle direttive stabilite dal Consiglio e non dovranno in alcun modo gravare sul bilancio sociale.

## Art. 8

La qualità di soci si perde per dimissioni, morosità o indegnità: la radiazione per indegnità verrà comunicata dal Consiglio con un quorum pari ai 2/3 dei votanti, su proposta del Collegio dei Probiviri e sarà ratificata dall'Assemblea.

## Art. 9

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 9 membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni. Possono essere Consiglieri solo i Soci Effettivi che risultino iscritti all'Associazione Military Vehicle Preservation Association da almeno tre anni consecutivi.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere o per espulsione per indegnità (Art. 5), il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione con l'entrata del primo dei non eletti o, in mancanza di questo, con la formula della cooptazione di persona gradita almeno ai 2/3 dei Consiglieri. Il numero dei membri componenti il Consiglio Direttivo è subordinato al numero dei candidati che, in sede di elezione, abbiano superato il quorum previsto del 30% dei voti validi presenti in Assemblea. Il Consiglio uscente, prima dell'Assemblea, propone alla stessa il numero dei Consiglieri del futuro Consiglio e lo sottopone a debita approvazione. In mancanza

del numero legale di Consiglieri occorrenti, l'Assemblea o in mancanza il Consiglio deve cooptare i membri necessari, scegliendoli prioritariamente frai primi non eletti o fra i soci ritenuti più idonei. Nel caso abbia operato il Consiglio sarà necessaria la ratifica della prima Assemblea.

In caso di consiglieri cooptati vale la regola dei 2/3 dei voti favorevoli del Consiglio.

#### Art. 10

Il Consiglio nomina un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, le spese sostenute dai membri del Consiglio per l'espletamento delle loro funzioni saranno rimborsate, se documentate.

Quando il numero dei Consiglieri sia superiore a sette è data facoltà al Consiglio e/o all'Assemblea di nominare due Vicepresidenti.

Per particolari benemerienze verso l'Associazione il Consiglio e/o l'Assemblea potranno nominare un socio Presidente Onorario.

Il Presidente Onorario partecipa ai Consigli, con diritto di voto, senza pena di decadenza in caso di assenze.

L'Assemblea può nominare due o più Revisori dei Conti scegliendoli fra soci, aventi qualità idonee, esterni al Consiglio.

Due assenze consecutive da Consigli regolarmente convocati provocheranno il decadimento del Consigliere. Non saranno considerate assenze gli impegni inerenti gli interessi del Club come: manifestazioni, ASI e FIVA.

Il Consiglio deve essere tempestivamente convocato con lettera 15 giorni precedenti, a mezzo telefono, fax o Email 5 giorni (liberi) precedenti la data di convocazione.

#### Art. 11

In assenza del Presidente il Consiglio viene presieduto dal Vicepresidente da lui delegato, in difetto da quello più anziano.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri e comunque una volta all'anno per deliberare in ordine al Consuntivo al Preventivo all'ammontare della quota sociale e di quant'altro ritenga necessario. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### Art. 12

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Esso compila le disposizioni per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

#### Art. 13

Il Presidente o in sua assenza il Vicepresidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di comprovata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

#### Art. 14

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno con comunicazione inviata tramite i metodi di informazione che il Consiglio ritiene idonei, sarà sufficiente l'annuncio sul bollettino del Club.

#### Art. 15

L'Assemblea delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, approva i bilanci consuntivo e preventivo, delibera sulle modifiche statutarie e su quant'altro ad essa demandato per statuto.

#### Art. 16

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.  
I soci possono farsi rappresentare da altri soci mediante delega di rappresentanza conferita per iscritto.  
Ogni persona può rappresentare più soci con limite di cinque.

#### Art. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente delegato o, in alternativa qualora esistente, dal secondo Vicepresidente o in mancanza, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.  
Il Presidente l'Assemblea nomina un Segretario e, quando necessario, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea. Per le operazioni di elezione del Consiglio l'Assemblea nomina un Presidente per la votazione e due o più scrutatori scelti fra i presenti ed estranei ai candidati in lizza.  
Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

## Art. 18

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie

L'Assemblea ordinaria è valida:

- a) in prima convocazione quando sia presente in proprio o per delega almeno un terzo degli associati.
- b) in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.

L'Assemblea ordinaria ha anche facoltà di modificare lo statuto sociale.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio; in prima convocazione è valida con la presenza del 50% dei soci ed in seconda convocazione, da farsi almeno 24 ore dopo, con il 25% dei soci.

## Art. 19

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

## Art. 20

Il Collegio dei Probiviri viene nominato dall'Assemblea nel numero di tre, con indicazione del Referente a cui debbano essere indirizzate, a mezzo lettera raccomandata A.R. le eventuali controversie.

Detto Collegio dovrà esprimere il proprio parere entro 60 giorni dal ricevimento della domanda

## Art. 21

Tutte le eventuali controversie tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei tre Probiviri nominati o da nominarsi dall'Assemblea.

Essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.